AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE
NAPOLI·SALERNO·CASTELLAMMARE DI STABIA

ORDINANZA N. 50/2023

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTI gli esiti della riunione in data 07.06.2023 nel corso della quale sono state rappresentate in grandi linee le attività di cui all'appalto di "*Servizio inerente l'individuazione di amianto, campionatura, analisi, valutazione del rischio, predisposizione di programmi di controllo e manutenzione relativamente agli edifici e/o manufatti ricadenti nel circondario dei competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno entrale (porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia"*, nel corso della quale fu, altresì, evidenziata la necessità di acquisire le relazioni tecniche di dettaglio necessarie al fine della emissione dei provvedimenti per la messa in sicurezza dei "frequentatori" degli immobili in questione;

VISTA la nota del Segretario Generale n.16184 in data 08.06.2023 relativa agli esiti della riunione sopracitata;

VISTA la nota n.16754 in data 14.06.2023 con la quale è stato richiesto all'ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali valutazioni tecniche relative ai rischi connessi alla presenza di amianto allo scopo di consentire di adottare i successivi formali provvedimenti amministrativi limitativi della capacità di utilizzo degli immobili presso i quali è stata rilevata la presenza di manufatti contenenti amianto - in particolare ulteriori informazioni riguardo i siti interessati dalla presenza di amianto, le valutazioni tecniche circa la necessità di interdire immediatamente i siti, l'esatta superficie delle aree/immobili oggetto di interdizione;

VISTA la nota n.17889 in data 26.06.2023 con la quale l'Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali della AdSP MTC trasmetteva, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, l'elenco dei siti interessati alla presenza di amianto (M.C.A.), nonché n.40 schede edificio relative agli edifici presso i quali è stata riscontrata la presenza di amianto corredate da rapporti di prova ed analisi di valutazione del rischio e piano di monitoraggio e controllo, specificando, altresì, che, successivamente alle attività di cui all'appalto sopra citato, si affiderà l'incarico di procedere alla redazione del progetto di bonifica dei siti individuati ed alla successiva richiesta di approvazione del progetto all'ASL competente prima di procedere ai lavori di bonifica;

VISTA la nota n.18436 in data 30.06.2023 con la quale è stata trasmessa la bozza del provvedimento di interdizione delle aree con presenza di manufatti contenenti amianto all'ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali della AdSP per l'acquisizione di un parere tecnico e l'esatta individuazione delle aree da interdire per ciascuna delle schede edificio trasmesse con nota n.17889 sopra citata;

VISTA la nota n.19297 del 07.07.2023 con la quale l'ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali della AdSP ha trasmesso le planimetrie delle aree demaniali marittime interessate dalla presenza di manufatti contenenti amianto con la indicazione dell'area da interdire a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

RITENUTO necessario, ferma la responsabilità del Concessionario -Datore di Lavoro – che ai sensi del dllg. N. 81/2008 e ssmm.ii. è il soggetto a cui compete l'onere dell'accertamento e della esecuzione della valutazione del rischio amianto nell'ambito della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), al fine di tutelare la salute dei propri lavoratori ed agire in funzione di questa, a tutela della pubblica e privata incolumità -nelle more dei lavori di bonifica ed accertamento di avvenuta rimozione amianto in base al piano di lavoro, interdire le aree interessate da presenza di amianto di cui alla scheda edificio n.4 come più precisamente definite dall'ufficio

Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali della AdSP con la nota sopra richiamata, rientranti negli ambiti demaniali marittimi in concessione alla società Wartsila spa presso la località Calata porta di Massa del porto di Napoli;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE

VISTA la licenza n. 11/2020 Reg.33 del 20/02/2020 con validità fino al 31/12/2023, intestata alla società Wartsila spa, relativa all'occupazione di un manufatto demaniale marittimo da adibire ad officina meccanica navale;

RITENUTO necessario adottare, per tutti i motivi di cui sopra, e solo per le aree demaniali marittime evidenziate nella allegata planimetria parte integrante della presente ordinanza e precisamente locale denominato "centrale termica piano terra fronte mare int concessione", la sospensione parziale dell'efficacia del titolo concessivo sopra richiamato rilasciato a soli fini demaniali marittimi.

IL DIRIGENTE

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE

ORDINA

Art .1

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e fino ai lavori di bonifica ed accertamento di avvenuta rimozione amianto in base al piano di lavoro, per le aree demaniali marittime/Manufatto interessati da situazioni di potenziale pericolo come da note n.16754 in data 14.06.2023 e n.19297 del 07.07.2023 citate in premessa e precisamente locale denominato "centrale termica piano terra fronte mare interno concessione", così come meglio identificati nella planimetria che fa parte integrante del presente atto, unitamente alla scheda di intervento, è vietato l'utilizzo, il transito, la fermata, la sosta di persone, nonché qualsiasi altra attività connessa con l'uso del pubblico demanio marittimo per qualsiasi finalità ad eccezione delle operazioni di analisi, verifica e campionamento eseguite secondo la normativa vigente in materia.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo precedente **è sospesa,** ai soli fini demaniali marittimi e fino a nuova disposizione/comunicazione da parte degli organi competenti, la utilizzazione della seguente porzione di concessione:

- porzione della licenza n. 11/2020 Reg.33 del 20/02/2020 , intestata alla società Wartsila spa, relativa all'occupazione di un manufatto demaniale marittimo da adibire ad officina meccanica navale, precisamente locale denominato "centrale termica piano terra fronte mare interno concessione", così come riportato in planimetria.

La porzione di aree d.m. oggetto della concessione su indicata dovrà, quindi, essere lasciata libera da cose e/o persone, e fisicamente interdetta dal concessionario.

Il libero completo utilizzo della succitata concessione, sarà valutato solo all'esito e nei termini della comunicazione da parte degli organi competenti alla realizzazione degli interventi di bonifica.

Art. 3

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1164 del codice della navigazione.

Art. 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza che sarà affissa all'Albo della Capitaneria di Porto di Napoli, nonché del Comune di Napoli e di questa Autorità di Sistema Portuale.

Art. 5

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

Napoli, 17 LUG. 2023

IL PRESIDENTE

WARTSILA

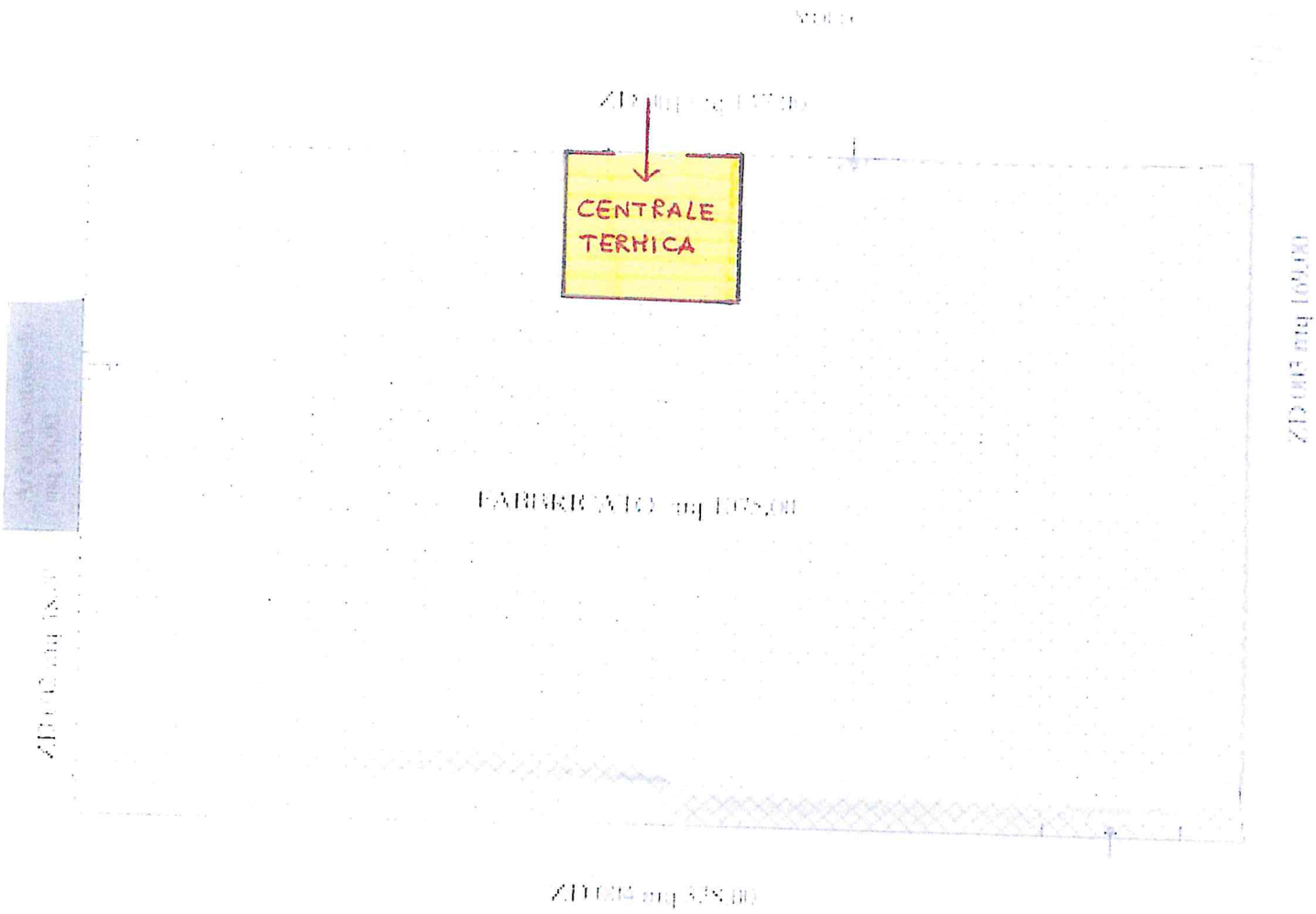
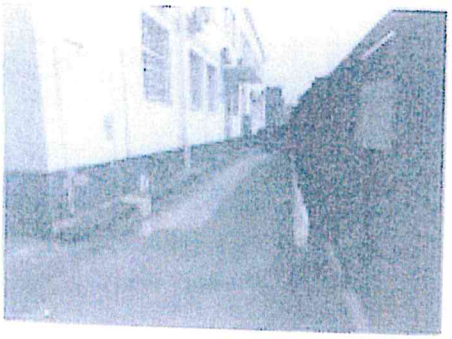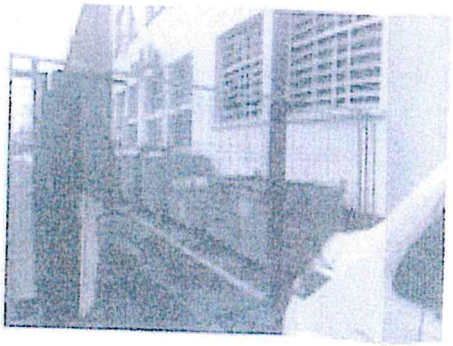
PIANTA DELLE SUPERFICI